

Le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità devono essere omologate, consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CDS. Non è invece richiesto che siano anche munite di dispositivi in grado di assicurare una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione. L'omologazione dell'apparecchiatura, dunque, concerne la idoneità della stessa a fissare in un determinato momento la velocità di un autoveicolo, ben potendo la riferibilità della velocità ad un determinato veicolo discendere dall'osservazione documentata ad opera dell'agente di polizia giudiziaria nel verbale di accertamento che, come noto, fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 29 MARZO 2006, N. 7282

Presidente: Triola - Relatore: Bertuzzi - Parti: Comune di Rimini - B. F.

L'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dall'art. 142, facendo peraltro prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento, anche occasionale, di tali dispositivi, ovvero in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 23 MARZO 2006, N. 6569

Presidente: Triola - Relatore: Bertuzzi - Parti: Ufficio Governo Padova - F. S.

Nel sottolineare la diversità esistente in materia di contestazione delle violazioni amministrative tra la disciplina generale di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981, e quella speciale del codice della strada (art. 200, DLG n. 285 del 1992) la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che:

- a) deve ritenersi legittima la contestazione non immediata delle violazioni del codice della strada, le volte in cui siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall'art. 384 del regolamento di esecuzione (DPR n. 495 del 1992) e, per l'appunto, costituiti anche dalla impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e dall'accertamento dell'eccesso di velocità a mezzo di "autovelox";
- b) costituisce una ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata quella in cui l'accertamento dell'eccesso di velocità avviene per mezzo di apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento;
- c) resta esclusa la possibilità di censurare le scelte dell'amministrazione in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, configurandosi altrimenti una inammissibile ingerenza nel "*modus operandi*" della stessa amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (v. Cass. n. 9222/2005).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 28 MARZO 2006, N. 7107

Presidente: Spadone - Relatore: Mensitieri - Parti: L. M. - Comune di Roma

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio Telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142, c. 6, CDS, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro ed accertabile, come richiesto dall'art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto codice, la velocità del veicolo e non essendo prescritto, né dalla norma primaria, né da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione (Cass. 24.3.2004, n. 5873; Cass. 20.1.2005, n. 1234; Cass. 20.4.2005, n. 8232; Cass. 20.4.2005, n. 8233; Cass. 26.4.2005, n. 8675).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - 29 MARZO 2006, N. 7120

Presidente: Cappuccio - Relatore: Di Amato - Parti: B. L. - Comune di Milano